

BGer 5A_117/2018 vom 7. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_117_2018

FR: TF 5A_117/2018 du 7 février 2018

IT: TF 5A_117/2018 del 7 febbraio 2018

Erwägungen

E. 1

E. _____ è deceduta il 13 maggio 2015. Il 2 giugno 2015 le figlie C. _____ e D. _____ hanno chiesto il rilascio del certificato ereditario a loro nome, dichiarando che il fratello F. _____ era già stato tacitato della sua ragione ereditaria. L'istanza era firmata anche da F. _____ " a conferma della rinuncia a pretese nella successione materna " e corredata dal verbale di un'udienza tenutasi il 30 settembre 2005 nell'ambito di una causa tra C. _____ e F. _____.

Non risultando disposizioni per causa di morte, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rilasciato il 9 giugno 2015 un certificato ereditario in cui figuravano quali unici eredi fu E. _____ le figlie C. _____ e D. _____ e gli abiatci A. _____ e B. _____, figli (minorenni) di F. _____. Con decisione 10 agosto 2016 il Pretore ha però accolto un'istanza di C. _____, sostituendo il certificato ereditario 9 giugno 2015 con un nuovo certificato in cui A. _____ e B. _____ non sono più menzionati come eredi.

Con sentenza 27 dicembre 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A. _____ e B. _____ avverso la decisione pretorile 10 agosto 2016. Per la Corte cantonale, a ragione essi non vanno inseriti nel certificato ereditario. Perlomeno ad un sommario esame risulta infatti che F. _____ non ha rinunciato alla sua ragione ereditaria (né unilateralmente senza corrispettivo ai sensi dell' art. 566 cpv. 1 CC , né d'intesa con la madre ai sensi dell' art. 495 cpv. 1 CC), ma che l'ha ceduta alla sorella C. _____ dietro compenso di fr. 50'000.--: anche se la cessione contenuta nel verbale d'udienza del 30 settembre 2005 era nulla e di nessun effetto in quanto priva del consenso di E. _____ (v. art. 636 cpv. 1 CC), essa è poi stata validamente reiterata il 2 giugno 2015 da F. _____ nell'istanza di emissione del certificato ereditario, quando la successione era ormai aperta (v. art. 635 cpv. 1 CC).

E. 2

Con ricorso in materia civile 1° febbraio 2018 A. _____ e B. _____ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla respingendo l'istanza di C. _____ e confermando il certificato ereditario 9 giugno 2015, in via subordinata di annullarla rinviando la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. I ricorrenti postulano inoltre di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

In virtù dell' art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi il ricorrente deve spiegare,

in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima viola il diritto. Secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.

Nel caso concreto le censure ricorsuali non soddisfano tali esigenze di motivazione: i ricorrenti si limitano infatti a ripresentare gli stessi argomenti già esaminati dall'autorità inferiore (secondo i quali l'accordo del 30 settembre 2005 sarebbe nullo in virtù dell' art. 636 cpv. 1 CC poiché privo del consenso di E. _____, mentre la dichiarazione di F. _____ del 2 giugno 2015 andrebbe considerata quale rinuncia d'eredità "a favore dei figli") e a sostenere che "[n]on è dunque corretta l'interpretazione data dal Tribunale d'appello", senza però confrontarsi con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.